



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15274/2021** promossa da:

MAURIZIO [REDACTED] rappresentato ex art. 77 c.p.c. da Conserf Srls, con il patrocinio degli Avv.ti A.P. Seminara, P.M.S. Fiorio e M.Gagliari, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Seminara.

Ricorrente

contro

SANTANDER CONSUMER BANK, con il patrocinio dell'avv.to [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. Nuzzo.

Convenuto

Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/09/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 23.7.2021, D'Agosta Maurizio, rappresentato dalla Conserf Srls, promuoveva azione ex art. 702 bis c.p.c. affinché fosse accertata la nullità, derivante da usura, della pattuizione contenuta nel contratto di mutuo concluso con la convenuta e quindi la stessa condannata alla restituzione della complessiva somma di €. 4.518,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il contratto, stipulato il 27.7.2009, prevedeva che il prestito fosse restituito mediante il versamento di rate mensili ammontanti a €. 167,00 per la durata di sei anni; il tasso effettivo annuo era del 18,56 %, superiore quindi a quello derivante dalla rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali, effettuata dalla Banca d'Italia per il trimestre luglio – settembre 2009 (9,21%), aumentata della metà (13,815 %).

Spettava quindi al ricorrente la restituzione della complessiva somma di €. 4.518,36, pari ai costi applicati al finanziamento (esclusa l'imposta applicata). Osservava in proposito che la verifica del TAEG aveva tenuto conto anche dei costi di assicurazione, che non potevano essere esclusi atteso il disposto ex art. 644 c.p.c..

La condotta illecita perpetrata dalla finanziaria giustificava infine anche il risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa in un importo non inferiore ad €. 500,00.

2. Si costituiva Santander contestando la sussistenza di vizi inerenti la procura rilasciata alla società Conserf; nel merito instava per la reiezione delle domande promosse, eccependone preliminarmente la prescrizione.

complessiva somma di €. 4.518,36, maggiorata dei soli interessi legali, calcolati a norma dell'art. 1284 IV c.c. e con decorrenza dalla domanda di mediazione.

Non può invece essere liquidata la rivalutazione monetaria; non si tratta di debito di valore, ma di valuta, rispetto a cui, circa il maggior danno ex art. 1224 c.c., occorrono ulteriori allegazioni che la parte non ha fornito.

Parimenti inaccoglibile la domanda di condanna al risarcimento del danno morale, di cui non è stata data prova alcuna.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta.

La liquidazione tiene conto dell'ammontare della somma oggetto della condanna, con applicazione dello scaglione di valore da €. 1.101,00 a €. 5.200,00 e liquidazione solo delle prime due fasi del giudizio e di quella decisoria, ridotta del 50% essendovi stata solo discussione orale, secondo i valori medi.

L'ammontare degli onorari, secondo gli adeguamenti di cui al DM 147/2022, è quindi pari a €. 1.375,50, oltre oneri di legge.

Non può invece essere trovare accoglimento la domanda di condanna al rimborso delle spese di consulenza di parte, rispetto a cui la ricorrente si è limitata ad allegare la parcella e non la prova del relativo pagamento.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Contrariis reiectis

Dichiara tenuta e condanna Santander Consumer Bank a pagare a ██████████ Maurizio la complessiva somma di €. 4.518,36, oltre interessi legali dalla domanda di mediazione al saldo.

Respinge le restanti domande.

Dichiara tenuto e condanna Santander Consumer Bank alla rifusione a favore di ██████████ Maurizio delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.375,50 per onorari, €. 118,50 per esborsi, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.

Si comunichi.

Così deciso in Torino, 5 gennaio 2023

Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti